



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

Via Umberto Primo, 69
Tel. (0121) 57401
Fax. (0121) 570354
sindaco@comune.piscina.to.it

DECRETO N.8/2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA

IL SINDACO

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

–la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

–il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;

–l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che *“al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”*;

–il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

–il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

–le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;

–il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza", sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;

–il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

–il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020;

–il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 il quale prevede in particolare all'art. 3. Commi 3 e 4 "3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 4. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali."

-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109)" pubblicato sulla GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020- Suppl. Ordinario n. 41;

CONSIDERATO che ai sensi dell'ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020, la Regione Piemonte è qualificato territorio ove si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del DPCM del 03.11.2020 sopra indicato;

RICHIAMATO il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 relativo allo smart working che attua le norme del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, alla luce dei D.P.C.M. del 13 e 18 ottobre.

RICHIAMATO, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di programmazione dello smart working i propri precedenti decreti n.1 e n.4 e la successiva nota del segretario comunale del 05/11/2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, commi 3,4,5,e 6, rubricato "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale", del DPCM 03.11.2020 si stabilisce:

"2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di

cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

6. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto."

VISTO, in particolare, l'art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, che per le Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità prevede: *"i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile"*;

DATO ATTO che presso l'ente presta servizio un ridotto numero di dipendenti (con possibilità di garantire ampiamente la distanza di oltre un metro fra le postazioni) e che nessuno dei dipendenti raggiunge il posto di lavoro mediante mezzi di trasporto pubblici;

RITENUTO INDISPENSABILE, onde procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, e garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni lasciando ai singoli responsabili dei servizi l'organizzazione dei propri servizi in linea alle indicazioni di cui all'art. 5 del DCPM 03.11.2020 sopra richiamato;

CONSIDERATO che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- l'art. 5 ("Potere di organizzazione") e l'art. 52 ("Disciplina delle mansioni") del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165;
- l'art. 2013 del codice civile;
- gli artt. 97, comma 4°, lett. d), 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DECRETA

1. di individuare le seguenti attività come “indifferibili da rendere in presenza”, specificando che, trattandosi di ente di piccole dimensioni, il medesimo dipendente svolge molteplici funzioni e che si considera da rendere in presenza l'attività volta a garantire l'apertura al pubblico per pratiche urgenti che non possano essere gestite in modalità digitale:
 - Attività della protezione civile, anche per esigenze connesse all'apertura e gestione del COC;
 - Attività dello stato civile, anagrafe, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
 - Attività di polizia locale e polizia amministrativa;
 - Attività di informazione, telefonia e gestione centralino;
 - Attività della segreteria comunale, collegate all'emergenza sanitaria in corso o all'attività degli organi;
 - Attività del protocollo comunale;
 - Attività del servizio urbanistica e edilizia;
 - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
 - Attività di approvvigionamento beni e servizi e adempimenti contabili e contrattuali correlati;
2. DI STABILIRE che le attività lavorative siano svolte nel rispetto delle prescrizioni di igiene di cui all'allegato 19 del D.P.C.M. 03.11.2020 e con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati anche con atti interni nonché con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
3. DI DARE mandato ai Responsabili dei servizi di organizzare i contingenti di personale minimi e di dare atto che in relazione alle necessità strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, sarà possibile richiamare immediatamente in servizio in presenza tutto il personale necessario anche se posto in smart working. Tale evenienza potrà riguardare il personale di qualunque ufficio o servizio, tenendo conto delle attività di supporto che potrebbero rendersi necessarie, anche in relazione alle disposizioni di protezione civile, per attività di altri uffici/servizi o attività diverse
4. DI DARE ATTO che le presenti disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sino a quando la Regione Piemonte sarà qualificato quale territorio caratterizzato a rischio elevato.
5. DI PUBBLICARE il provvedimento all'albo pretorio del comune, e nel sito web istituzionale del Comune nella sezione atti a pubblicazioni.

Copia del medesimo è altresì per competenza e osservanza trasmessa a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Piscina, 09.11.2020



Il Sindaco
Cristiano FAVARO